

Regione Abruzzo – Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona

BURA n. 3 del 14 gennaio 2005

Art. 13. Coordinamento dell'attività di vigilanza

1. La Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali, mediante il competente Servizio, assicura il coordinamento, la vigilanza e la supervisione dell'attività esercitata dalle Province, attraverso gli Organismi tecnici provinciali, garantendo il raccordo con altri organi e servizi statali e regionali preposti alla vigilanza.
2. La Regione individua ed organizza specifiche azioni formative nei confronti del personale degli Organismi tecnici provinciali.
3. Per garantire una migliore e più incisiva azione nelle attività di competenza regionale di cui al comma 1 e consentire, nei tempi stabiliti, la predisposizione degli atti regolamentari e di organizzazione previsti dalla presente legge e di tutti gli altri provvedimenti inerenti le procedure attuative della stessa, nonché per assicurare la necessaria opera di supporto e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti e ai soggetti interessati, la Giunta regionale provvede con effetto immediato all'affidamento di un incarico di dirigente del relativo Servizio. In sede di prima applicazione, si provvede mediante incarico a personale regionale laureato, in possesso di qualifica non inferiore all'ultimo grado della ex carriera direttiva, che abbia effettivamente svolto funzioni riconducibili ad attività in materia di autorizzazioni al funzionamento di soggetti e strutture eroganti servizi alla persona. Tale incarico, con relativo inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di dirigente, è attribuito attraverso apposito concorso per titoli di anzianità nelle predette funzioni e di cultura nella specifica materia, integrato da colloquio.